

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **180/1992** (ECLI:IT:COST:1992:180)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **04/03/1992**; Decisione del **02/04/1992**

Deposito del **15/04/1992**; Pubblicazione in G. U. **29/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18369 18370**

Atti decisi:

N. 180

ORDINANZA 2-15 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Rago Leonardo, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna perché inadeguata alla gravità del fatto (nella specie, per la ritenuta ricorrenza dell'ipotesi della "maggiore gravità" del reato di emissione di assegni a vuoto prevista dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736);

che, ad avviso del giudice rimettente, poiché il rigetto della richiesta comporta una valutazione del merito dell'imputazione ed un impulso per la successiva contestazione dell'ipotesi grave nel decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero, sarebbero violati i principi dettati in tema di incompatibilità della legge delega n. 81 del 1987 - e, quindi, gli artt. 76 e 77 della Costituzione - nonché quelli di cui agli artt. 25 e 101 della Costituzione, che richiedono che chi è chiamato a giudicare sia alieno dalle suggestioni di convincimenti formati anteriormente ed al di fuori del processo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che con la sentenza n. 502 del 1991 (integrata con l'ordinanza di correzione n. 104 del 1992), questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare "al giudizio" del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero;

che tale pronuncia si riferisce ad una fattispecie - ricorrenza dell'ipotesi della "maggiore gravità" del reato di emissione di assegni a vuoto - identica a quella qui in questione: onde essa è da intendere nel senso che la ritenuta inadeguatezza della pena include l'ipotesi in cui essa derivi da inadeguatezza della ipotesi criminosa contestata;

che non rileva che nel caso in esame l'incompatibilità sia prospettata rispetto al giudizio abbreviato, anziché al giudizio dibattimentale, dato che questa Corte ha già chiarito, nella sentenza n. 401 del 1991, che la locuzione "giudizio" impiegata nell'art. 34, secondo comma, "è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato";

che, di conseguenza, poiché la norma, nella parte impugnata con l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha

rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero - norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, per questa parte, con la sentenza n. 502 del 1991, integrata con l'ordinanza n. 104 del 1992 - sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera con ordinanza del 31 agosto 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.